

# **COMUNE DI VALLINFREDA**

*CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE*



## **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 31/03/2018 e modificato con deliberazione n. 08 del 13/04/2024

## TITOLO I

### NORME GENERALI

#### ----- ART. 1 -----

Il presente Regolamento sostituisce il precedente di cui alla Delibera di Consiglio Comunale N°11 del 20/02/2019.

Quadro normativo di riferimento:

1. D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (articolo 13 comma 1). (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*)
2. Legge N.° 1766 del 16 giugno 1927. (*riordinamento degli usi civici nel regno.*)
3. R.D. N.° 332 del 26 febbraio 1928. (*regolamento per la esecuzione della legge N.°. 1766 del 16 giugno 1927.*)
4. L. Reg. N.° 1 del 3 gennaio 1986, modificata con L. Reg. N.° 6 del 27 gennaio 2005. (*Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie*)
5. Legge regionale 28 ottobre 2002, N.° 39 (*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*);
6. Regolamento Regionale N.° 7/2005, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*)
7. Tutta la vigente normativa in materia di sanità veterinaria e pubblica sicurezza.

#### ----- ART. 2 -----

Con il presente Regolamento si intende, ai sensi delle succitate normative e con particolare riferimento al TITOLO IV - PASCOLI E ZOOTECNIA del R.R. 7/2005, disciplinare la gestione razionale del demanio comunale e dei terreni privati gravati da uso civico ai fini del loro utilizzo sostenibile sia al livello economico che ambientale, della loro valorizzazione, del loro uso multifunzionale attraverso la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie basate sulla valorizzazione delle risorse locali, nonché garantire nel territorio Comunale, fatta salve le zone diverse dalle zone E del vigente Piano Regolatore Generale, l'esercizio del Pascolo e/o coltivazioni per la zona cosiddetta "da monte" soggetta al "gravame dell'uso civico", ed alla disciplina delle colture e della vigilanza per la zona cosiddetta "da piano" relativamente alle conseguenze sulla collettività; il tutto nell'ambito della tutela dei diritti privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia.

#### ----- ART. 3 -----

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, europei, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

#### ----- ART. 4 -----

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco, o da un suo delegato, a mezzo di organi di polizia municipale, guardie del corpo forestale dello stato, nonché di altri organi dello stato competenti. Qualora persona incaricata dal Sindaco del controllo del territorio, dovesse rilevare infrazioni al presente regolamento, dovrà limitarsi ad informare celermente gli organi ufficiali preposti nonché il Sindaco stesso.

## TITOLO II

### NORME PARTICOLARI

#### CAPO I

#### DEL PASCOLO, DEGLI ANIMALI, DELLA GESTIONE DELLE TERRE COLLETTIVE E DEL TERRITORIO PRIVATO CON GRAVAME D'USO CIVICO

##### ----- ART. 5 -----

I destinatari del presente regolamento sono indistintamente tutti i proprietari di bestiame e sia imprenditori agricoli che non, così come definiti dal D. lgs 99/2004, residenti nel Comune di Vallinfreda. Nel caso di società di persone o di capitali, ai fini dell'esercizio del diritto di pascolo, la sede legale deve essere stabilita nel territorio Comunale.

##### ----- ART. 6 -----

Il Comune può, attraverso le procedure previste all'art. 10 della legge regionale n. 6 del 27 gennaio 2005 che modificano ed integrano la legge regionale n. 1 del 1986, sospendere o liquidare il gravame di uso civico su parte del territorio privato gravato, qualora organismi privati – anche i proprietari delle aree stesse, con preferenze verso forme imprenditoriali locali che praticino l'agricoltura biologica e multifunzionale, presentino validi progetti d'impresa finalizzati alla promozione turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna. All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il Comune può indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di pascolo; può altresì revocare la sospensione quando l'attività intrapresa, sulle suddette aree, non risponda più alle esigenze per le quali essa era stata concessa.

Rimane comunque un punto fermo la necessità di mantenere il civico diritto di pascolo sul territorio demaniale del Comune di Vallinfreda così come individuato all'articolo 2.

##### ----- ART. 7 -----

Il pascolo è consentito dal 1° marzo al 30 novembre come previsto dall'art. 110 del Regolamento Regionale n. 7/2005. Il Consiglio comunale, in conformità alla normativa regionale richiamata, con l'approvazione del presente regolamento, conferisce alla Giunta la competenza di individuare un diverso periodo di interdizione al pascolo su richiesta, scritta e motivata, di tutti gli allevatori, tenuto conto dell'altitudine dei pascoli e dell'andamento stagionale. Tale richiesta dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 31 gennaio di ogni anno. Per quanto riguarda le zone di cui al successivo art. 8, gli aggiudicatari delle concessioni dovranno aprirle al pascolo entro il 15° luglio, salvo che ci sia un impianto foraggiero che preveda due falciature; in tal caso l'apertura al pascolo deve avvenire entro il 10 Agosto. In caso di impianto foraggiero, il pascolo resta precluso sul terreno interessato per i primi 3 anni dalla data di impianto. Nel periodo di totale interdizione del pascolo, valevole per l'intero territorio, gli animali dovranno essere custoditi in stalle o in aree apposite sotto la custodia dei proprietari. Le zone di custodia e di foraggiamento invernale dovranno essere comunicate al Comune di Vallinfreda entro il 30 novembre di ogni anno.

##### ----- ART. 8 -----

Il territorio comunale è distinto in:

- a) Zone già destinate alla coltura agraria e/o foraggera;

b) Zone pascolo;

Considerato che l'obiettivo del presente regolamento è anche il recupero delle superfici comunali a fini agricoli/pascolo, con apposito provvedimento dell'Ufficio Tecnico comunale, ove necessario, si procederà all'aggiornamento delle classificazioni.

#### ---- ART. 9 ----

Le zone di cui all'Art. 8 sono disponibili, previa richiesta, per tutti i soggetti di cui all'Art. 5, per un periodo di tempo consono con le necessità derivanti sia da un equo sfruttamento di eventuali impianti di colture foraggiere artificiali, nonché di ammortamento degli investimenti necessari al miglioramento fondiario ed alla pratica agraria.

Per la concessione dei terreni di cui alle lettere a e b dell'art. 8 l'ufficio tecnico comunale provvede a rideterminare le superfici effettive (falcibili) delle particelle da assegnare.

La concessione di tali zone avverrà tramite provvedimento comunale, sulla base della presentazione di una domanda a corredo della quale si dovrà provvedere a fornire la seguente documentazione:

- a. **Scheda di Validazione del fascicolo Aziendale** aggiornata a non più di trenta giorni dal momento della presentazione della domanda di aiuto;
- b. **Eventuale Progetto di miglioramento e manutenzione pluriennale** dell'area per cui si chiede la concessione; l'azienda assegnataria del terreno non sarà tenuta ad alcun onere aggiuntivo per le superfici recuperate alla falciatura fino alla scadenza della concessione

Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Vallinfreda o inviate via PEC allo stesso Comune, secondo le modalità previste dagli specifici provvedimenti comunali e comunque entro il termine dell'Avviso Pubblico di assegnazione dei terreni che riporterà il canone di concessione per HA dei terreni di cui all'art 8 (a e b) nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

Il canone di cui al precedente alinea dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno di vigenza della concessione, pena la decadenza della concessione medesima e senza necessità di alcun atto di diffida o messa in mora.

I terreni di cui alle lettere a e b dell'art.8 sono concedibili in parti uguali ad ogni avente diritto che ne avanzi richiesta fatta, salva la facoltà di richiedere i terreni eventualmente non assegnati.

Per i terreni di cui alle lettere a e b dell'art. 8 In caso di più richieste che riguardino in tutto od in parte le stesse porzioni di territorio si dovrà tener conto dei criteri che seguono:

- 1) Continuità dell'impegno relativo alla partecipazione ai bandi per i premi comunitari;
- 2) Continuità agricoltura biologica: al fine di garantire la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica, in caso di più richieste verrà data priorità alla domanda che, sulla specifica porzione di territorio comunale richiesta, abbia avviato il ciclo di conversione o conseguito la certificazione biologica.

Per le zone di cui al presente articolo, in caso di calamità naturali dovute ad incendi, siccità o in generale di eventi che possano pregiudicare il potenziale produttivo dell'intero comparto territoriale mettendo in difficoltà il settore zootecnico, fermo restando la validità della concessione in termini di premi comunitari, il Comune può ripristinare l'uso collettivo di pascolo nel periodo successivo alla raccolta delle colture praticate, protraendolo anche oltre il successivo periodo di semina.

Gli assegnatari delle superfici potranno richiedere al Comune lo scambio dei rispettivi fondi, anche per limitati periodi di assegnazione e/o di superficie concessa.

Su tali istanze decide il Responsabile dell'Ufficio Tecnico entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto, la stessa si

intende accolta.

#### ----ART.10 -----

Il Comune istituisce una riserva al fine di garantire la possibilità di avvio di nuove imprese agricole zootecniche. La riserva ha una consistenza pari a 50,00 Ha che debbono rimanere disponibili al fine di poterli eventualmente affidare a nuove imprese che ne facciano richiesta. Dei 50,00 Ha di riserva almeno 10,00 Ha sono individuate all'interno delle zone destinate alle colture agrarie.

Qualora vi siano più imprese che facciano richiesta di accesso alla riserva nello stesso anno, l'attribuzione deve essere fatta attraverso le seguenti priorità, attribuendo un punteggio su un massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri di selezione:

1. **Essere imprenditore agricolo:** vengono attribuiti 20 punti agli imprenditori agricoli attivi così come definiti dalla vigente normativa. Non vengono attribuiti punti per il presente criterio di selezione a chi pratichi l'allevamento come attività integrativa del proprio reddito e che faccia richiesta di accesso esclusivamente in qualità di proprietario di bestiame;
2. **Giovane imprenditore agricolo:** viene data priorità a quegli imprenditori agricoli che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di vita e che si siano insediati per la prima volta da non meno di 12 mesi (l'insediamento coincide con la data di iscrizione in Camera di Commercio). Ai giovani imprenditori viene riconosciuto un punteggio di 30. Nel caso di più richiedenti con la qualifica di giovane imprenditore il punteggio massimo (30 punti) è attribuito a colui che abbia età anagrafica minore, mentre gli altri giovani imprenditori il punteggio attribuito è pari a 20;
3. **Agricoltura Biologica:** viene attribuito un punteggio di 20 punti a chi pratici o si impegni a praticare sulle superfici richieste in concessione l'agricoltura biologica;
4. **Multifunzionalità agricola:** si attribuisce un punteggio di 15 punti a coloro che praticino o vogliano praticare agriturismo e/o turismo rurale così come definite dalla normativa di settore;
5. **Biodiversità animale e qualità delle produzioni:** tenendo presente che il territorio è inserito nell'areale del vitellone bianco dell'Appennino centrale, al fine di tutelare la biodiversità e produrre carne di qualità, sarà attribuito un punteggio di 10 punti a coloro che allevino o intendano allevare Marchigiane, Chianine, Romagnole, Maremmane e Podoliche o altre razze e specie ammesse finanziamento per la misura 10.1.9 del PSR 2014 – 2020;
6. **Razze in via di estinzione:** Al fine di incentivare l'allevamento nelle aziende agricole di animali appartenenti alle razze in via di estinzione, verranno attribuiti 5 punti a chi intenda allevare razze animali di cui all'Allegato 2;

Tra la documentazione da presentare a corredo della domanda di accesso alla riserva dovrà esservi una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente si obbliga a rispettare gli impegni assunti.

Successivamente all'esaurimento della riserva comunale essa sarà ricostituita mediante sottrazione proporzionale a ciascuna azienda destinataria della fida annuale e delle concessioni pluriennali.

#### ---- ART. 11 ----

Per esercitare il diritto di pascolo sul territorio comunale demaniale o privato gravato da "uso civico" ogni beneficiario dovrà:

- Rendere individuabile ogni capo, o secondo norme già esistenti di carattere sanitario, o, in mancanza, attraverso marchi ben visibili, secondo normative nazionali di riconoscimento, che andranno comunicati al Responsabile Comunale delegato dal Sindaco.
- versare un cosiddetto "canone pascolo" in ragione delle "Unità di Bovino Adulto" (UBA) secondo la seguente tabella vigente nella Regione Lazio:

<b>PRODUZIONI ANIMALI /Specie</b>	<b>Parametro U.B.A./capo</b>
Equini ed Asini < 6 mesi	0,0
Equini ed Asini >6 mesi	1,0
Bovini < 6 mesi	0,4
Bovini 6-12 mesi – maschi	0,6
Bovini 6-12 mesi – femmine	0,6
Bovini 1-2 anni – maschi	0,6
Bovini 1-2 anni – femmine	0,6
Bovini > 2 anni – maschi	1,0
Bovini > 2 anni – giovenche	1,0
Bovini > 2 anni - vacche da latte	1,0
Bovini > 2 anni - altre vacche	1,0
Ovini – fattrici	0,15
Ovini e caprini < 12 mesi	0,00
Caprini – fattrici	0,15
Cervi	0,4
Daini e Caprioli	0,25
Scrofe peso > 50Kg	0,5
Suini – Lattonzoli	0,3
Suini – Magroni	0,3
Suini da Ingrassio	0,3

Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Amministrazione Comunale indicherà l'entità del canone per ogni UBA, nonché le sanzioni pecuniarie che saranno previste per infrazioni ai diversi articoli del presente regolamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 novembre relativo alla stagione di pascolo in corso, attraverso un bollettino di C/C intestato al Comune di Vallinfreda con relativa causale ovvero altre forme di pagamento consentite dell'Ente. Per ritardi superiori ai 15 giorni, saranno applicati gli interessi e more previsti dalle leggi vigenti.

#### ----- ART. 12 -----

I responsabili dei vari allevamenti debbono provvedere, tramite personale capace, alla sicurezza degli animali e delle persone nel caso di trasferimenti attraverso strade di percorrenza pubblica.

Debbono inoltre assicurare il benessere degli animali stessi sia nella normale detenzione sia durante gli spostamenti tramite veicoli, evitando ad essi sofferenze. Devono essere tenute in considerazione le norme nazionali e comunitarie per il benessere degli animali in qualsiasi fase della loro vita.

E' vietato detenere ed allevare animali in luoghi malsani e inadatti, nonché provocare loro privazioni alimentari provocando ad essi sofferenze soprattutto durante il pascolo brado quando le condizioni climatiche siano particolarmente avverse.

In caso di morte di capi di bestiame per qualsiasi natura, compresi eventuali abbattimenti resisi necessari per ragioni di sicurezza e/o di forza maggiore, il Responsabile deve darne immediata comunicazione alla ASL competente di zona affinché accerti la causa di morte e l'eventuale pericolosità derivanti da malattie infettive.

#### ----- ART. 13 -----

E' vietato immettere al pascolo bestiame importato nel territorio; il pascolo è consentito ai soggetti aventi diritto come definiti dall'articolo 5 la cui attività è ubicata, esercitata ed abbia sede legale nel territorio Comunale di Vallinfreda.

La capacità foraggera massima del pascolo collettivo è di 218,40 UBA/annue. Tale valore è stato calcolato nel Piano di assestamento e Gestione dei Pascoli su una superficie al netto dei cespuglieti, dei boschi e delle tare di diversa natura della compresa pascolabile pari 364,52 Ha, con un carico medio di 0,6 UBA/Ha in ragione delle associazioni floristiche riscontrate. A seguito di aggiornamenti dell'uso del suolo sul portale SIAN effettuate da AGEA sarà possibile aggiornare tali valori e ridefinire la capacità foraggera in aumento o diminuzione a seconda dell'evoluzione della consistenza dei pascoli, senza necessità di modificare il presente regolamento. La rideterminazione del carico massimo, della compresa pascolabile e delle associazioni floristiche sarà effettuata per mezzo di deliberazione di Giunta Comunale.

All'atto della concessione il Comune potrà attribuire le superfici anche nel caso in cui il carico di bestiame derivante dalla somma dei carichi delle singole aziende sia superiore alle 218,40 UBA/annue purché le UBA in eccesso siano alimentate tramite pascoli o coltivazioni private o tramite somministrazione di foraggi quali fieno, granaglie e concentrati. Tale condizione deve essere verificata tramite le informazioni desumibili dal piano di alimentazione/nutrizione da presentare.

E' vietato, inoltre, immettere al pascolo nel territorio gravato da "uso civico", riproduttori che non rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso non sarà possibile immettere nel territorio comunale un numero di animali pari al doppio della capacità dei pascoli ovvero 436,8 UBA/annue. Tale valore è da considerarsi variabile con il variare della capacità foraggera massima del territorio, determinata dall'andamento delle condizioni climatiche stagionali e/o da eventi calamitosi tali da produrre danni al territorio ed all'ambiente non altrimenti recuperabili. In tali casi l'Amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, sentito il parere del responsabile dell'Area Tecnica e di un esperto agronomo qualificato, procederà alla modifica della capacità massima foraggera di pascolo.

In ogni caso, tenuto conto del numero delle aziende agricole-zootecniche esistenti nel Comune di Vallinfreda, pur tenendo conto del principio di sostenibilità da valutarsi nel prossimo triennio, si ritiene utile definire in 60 UBA/annue per ciascuna azienda agricola-zootecnica, il limite massimo consentito di animali al pascolo. In ogni caso il limite massimo di UBA/annue di pascolo comunale attribuibile a ciascuna azienda non può superare il numero di UBA totali di consistenza dell'azienda richiedente e non può pregiudicare i premi agricoli comunitari (PAC) in corso per ciascuna azienda. In caso di quote non usufruite queste possono essere utilizzate da aziende agricole zootecniche richiedenti. Spetta comunque all'Amministrazione Comunale definire le quote in eccesso che possono essere richieste. A tal fine fa fede la media delle consistenze dichiarate nelle ultime tre annualità.

Le superfici recuperate da ciascun allevatore attraverso il piano di miglioramento di cui all'art. 9 non concorrono alla determinazione delle UBA/annue massime attribuibili e possono essere attribuite anche negli anni successivi al loro recupero in deroga al limite massimo di cui al presente articolo.

#### ---- ART. 14 ----

Nel caso di animali, appartenenti a proprietari non residenti nel Comune e non in regola con i dettami dell'articolo 12 sorpresi a pascolare abusivamente sul territorio soggetto ad "uso civico", si applicherà il provvedimento di sequestro e di relativa custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario. Trascorsi 20 giorni di custodia e in mancanza di individuazione del proprietario, si procederà alla vendita e/o macellazione del capo; i proventi, di tale operazione, andranno alle casse Comunali come indennizzo. Al proprietario di detti animali, qualora esistente e individuato, saranno addebitate le spese di custodia e di alimentazione, nonché misure pecuniarie pari al canone pascolo dell'intera stagione, fatti salvi eventuali danni provocati sia al Comune che ai privati compresi, eventualmente, danni generati da situazioni epidemiologiche se accertate.

Resta inteso che nel caso in cui il proprietario venga individuato saranno poste a suo carico tutte le spese di gestione delle operazioni di che trattasi.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare ad un soggetto esterno la gestione delle operazioni di cui ai commi precedenti.

----- **ART. 15** -----

Ogni proprietario deve comunicare la consistenza (attraverso copia dei registri di stalla), ovvero la variazione (attraverso comunicazione scritta del proprietario/responsabile dell'allevamento), del patrimonio zootecnico entro e non oltre il 1 marzo, variabile al 10 aprile in caso di deliberazione da parte dell'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art 7, data ultima di divieto generalizzato di pascolo. Consistenza in caso di nuovo allevamento, variazione in caso già di esistenza nella banca dati comunale relativa al patrimonio zootecnico. Tutto ciò solo in mancanza di acquisizione di informazioni, da parte del comune, in automatico attraverso anagrafi nazionali esistenti.

Per omissione di detta denuncia si applicherà una sanzione pari al canone annuo che che sarebbe stato dovuto.

DELLE ACQUE, MANUTENZIONE ALVEI, CAPTAZIONE E CANALI

CAPO II

----- **ART. 16** -----

L'acqua è una ricchezza di tutti e il suo utilizzo deve essere consentito a tutti, talché ogni azione tendente ad impedire l'accesso ai corsi d'acqua agli animali che sono al pascolo, sarà punita con la rimozione degli ostacoli frapposti nonché con una sanzione il cui ammontare, compreso tra € 1000,00 e € 5.000,00, sarà stabilito con apposito provvedimento da parte del Sindaco.

----- **ART. 17** -----

E' fatto altresì divieto captare acque sorgenti o derivare, per qualsiasi titolo, le acque correnti dai fossi. E' consentita la captazione e derivazione solo previa domanda all'Amministrazione Comunale, che deciderà, con criteri di equità, ma a suo insindacabile giudizio, l'accettazione o meno in base alle condizioni geoclimatiche della stagione ed allo stato dei fossi stessi.

E' vietato includere nelle recinzioni dei terreni gli alvei o le sponde dei corsi d'acqua.

Le recinzioni dei terreni adiacenti tali corsi non debbono ostacolare né, tanto meno, impedire ad altri l'accesso al corso d'acqua.

----- **ART. 18** -----

E' fatto obbligo, comunque, consentire l'accesso pedonale alle sorgenti sui terreni gravati da "uso civico" di pascolo di cui all'articolo 2.

E' fatto divieto ai proprietari di aree "affrancate" precludere l'accesso a terreni soggetti al gravame di "uso civico" di pascolo.

Per effetto di quanto sopra, si costituisce espressa servitù di transito pedonale, sui fondi gravati da uso civico e non, in favore dei detentori di animali il cui terreno privato o rilasciato in concessione o comunque detenuto a qualsiasi titolo (purché legittimo), risulti privo di fonti di abbeveraggio. Nel periodo di rispetto del pascolo, di cui all'art. 7, i detentori di animali, il cui ricovero risulti sprovvisto di fonti di abbeveraggio, possono condurre gli stessi fino ad una fonte seguendo la via più breve senza mai abbandonarli e,

comunque, nel modo da arrecare il minor pregiudizio possibile, fino al ritorno al proprio ricovero.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'esercizio di tale diritto nei casi di emergenza idrica e, comunque, quando vi sia concreto rischio, in relazione alla tipologia del bestiame ed alla sua collocazione, di trasmissione di epidemie infettive, quando non risulti possibile con altri accorgimenti evitare il contatto, diretto o indiretto, tra gli animali nella forma idonea a scongiurare il pericolo di contaminazione.

E' pari facoltà del Comune la sospensione o la revoca del diritto sopra disciplinato nei casi di reiterate violazioni dei criteri dettati che dovessero essere perpetrate in danno dei terreni "ospitanti" ovvero dei capi ivi insistenti.

#### **ART. 19 ----**

Per le infrazioni di cui ai tre precedenti articoli, saranno previste sanzioni pecuniarie stabilite con apposita Deliberazione Comunale da assumere entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora entro tale termine la Deliberazione non venga assunta rimarrà in vigore quella dell'anno precedente.

Tali sanzioni non escludono la possibilità di azioni giudiziarie e da parte del comune che di privati danneggiati.

### DEL REGIME DEI TERRENI, PIANTE, STRADE VICINALI, INCENDI

#### CAPO III

#### **---- ART. 10 ----**

Per quanto riguarda la zona cosiddetta "da monte" soggetta ad "uso civico" di pascolo, è fatto divieto di utilizzazione di concimi o in generale sostanze chimiche non corrisponda alle norme previste dalle leggi e regolamenti nazionali e comunitari. Eventuali programmi di fertilizzazioni sono attuabili se inseriti Progetto di miglioramento e manutenzione pluriennale delle zone destinate alle colture agrarie. Per i pascoli esterni alle zone per la coltivazione è sempre ammessa la concimazione organica per mezzo di letame o di concimi organici certificati.

#### **---- ART. 21 ----**

I proprietari di terreni confinanti con le strade pubbliche e vicinali debbono tenere regolate siepi ed alberi affinché non costituiscano ostacolo o pericolo al normale transito, in particolar modo in prossimità delle curve.

E' vietata ogni arbitraria alterazione o modificazione, mediante occupazione o scavo, della viabilità delle strade e dello stato dei fossi.

Qualunque modificazione fosse ritenuta necessaria, dovrà essere attuata solo dopo il permesso della Autorità Comunale e previa presentazione di una domanda con allegato progetto.

#### **---- ART. 22 ----**

E' fatto divieto procedere a tagli di legna, a qualsiasi titolo, nei boschi di proprietà comunale.

Nella eventualità del comma precedente si procederà con una sanzione pari al doppio del valore asportato illecitamente, salvo il diritto del comune di adire l'autorità giudiziaria nei casi più gravi.

Sui terreni comunali e su quelli gravati da "uso civico" (fatti salvi i diritti dei proprietari) si possono raccogliere sterpi, rovi, ginestre. Ecc...

#### **---- ART. 23 ----**

E' fatto divieto appiccare fuoco nei campi ad una distanza minore di cento metri da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di foraggi e di depositi contenenti liquidi infiammabili.  
Inoltre, nella circostanza di dover procedere alla bruciatura delle stoppie e/o quanto altro necessario, occorre essere assistiti da un numero sufficiente di persone e mezzi.

----- **ART. 24** -----

Le sanzioni pecuniarie, relativamente al precedente CAPO III, quando il fatto non costituisca illecito penale, consistono nelle spese occorrenti per la rimessa in pristino dello stato e dei luoghi in seguito ad occupazioni ed alterazioni.

----- **ART. 25** -----

Tutti i proprietari di terreni anche della cosiddetta zona "da piano" debbono uniformarsi ai dettami del seguente regolamento.

Lo stato di "abbandono", ovvero di non utilizzo agricolo, della proprietà, non costituisce titolo giustificativo.

I terreni, invece, dati in affitto ad allevatori, agricoltori, sia in forma singola che associata, costituiranno liberatoria per il proprietario rispetto alle responsabilità di conduzione e mantenimento degli stessi con relative conseguenze richiamate in questo Regolamento.

NORME TRANSITORIE

----- **ART. 26** -----

Il presente Regolamento di Polizia Rurale e le eventuali modifiche entreranno in vigore il primo gennaio 2025.

----- **ART. 27** -----

Al fine di consentire alle aziende presenti nel Comune di rispettare gli impegni relativi ai premi comunitari, soprattutto in considerazione delle recenti variazioni normative che hanno modificato i periodi degli impegni stessi, si stabilisce che ad ogni azienda vengano concesse per il prossimo quinquennio, 1.1.2025/31.12.2029, le stesse particelle di terreno cui sono attualmente concessionari, fatta salva una loro rinuncia espressa.